

QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA
BOLOGNA AGRICOLA INFORMA
PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVI n° 18

30 Settembre 2019

IN QUESTO NUMERO

- 1. Nuovi adempimenti dal 01/01/2019 in materia di formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per il conseguimento dell'abilitazione alla guida di trattori agricoli e forestali.**
- 2. Avviso agli Associati – Precisazione sul nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Bologna.**
- 3. Bando finanziamento Agrifidi per danni da cimice asiatica.**
- 4. I.N.P.S.: Società di capitali – il dipendente può rivestire cariche sociali nella società datrice – messaggio I.N.P.S. del 17/09/2019.**
- 5. Lavoro agricolo: torna l'imponibile di manodopera.**

Confagricoltura ricorda con grande affetto e riconoscenza *Antonio Caliceti*, Presidente dal 2005 al 2011.

Dirigente tenace, appassionato e trascinatore, che ha voluto bene alla nostra associazione ed a tutta l'agricoltura bolognese.

Figura di riferimento per tantissimi nostri soci e per il mondo agricolo del nostro territorio.

Ciao Antonio

1) Nuovi adempimenti dal 01/01/2019 in materia di formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per il conseguimento dell'abilitazione alla guida di trattori agricoli e forestali.

In relazione ai numerosi adempimenti che stanno coinvolgendo le imprese agricole nella sicurezza sul lavoro, si chiariscono alcuni aspetti relativi alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in merito al conseguimento dell'abilitazione necessaria per la guida di talune macchine agricole.

L'attuazione delle nuove disposizioni stanno diventando l'ennesimo aggravio burocratico ed economico per le aziende. La questione che continua a lasciarci perplessi è l'aver esteso l'obbligo formativo a tutti gli operatori che utilizzano trattori agricoli comprendendo in questo modo anche le professionalità più esperte.

L'Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22.2.12 (G.U. 60 del 12 marzo 2012) in vigore dal 12.03.2013 ha infatti previsto che **tutti gli operatori** alla guida di macchine agricole avrebbero dovuto sottoporsi a formazione di base o eventualmente al solo aggiornamento nel caso fossero in possesso di esperienza pregressa, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del citato accordo.

In seguito, con il c.d. "**decreto milleproroghe**" prima e con il "decreto del fare" poi, il termine è stato differito **al 31 Dicembre 2018**.

E' dunque scaduto il termine entro cui era sufficiente autocertificare l'esperienza pregressa potendo frequentare un corso di 4 ore in aula.

Pertanto, stando l'attuale normativa se non interverranno variazioni, i lavoratori che non avessero provveduto ad aggiornarsi entro il 31/12/18, dal 01/01/2019 per conseguire l'abilitazione all'uso delle macchine agricole dovranno frequentare il corso di formazione intero (comprensivo di parte pratica,) con durata e modalità previste dall' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

A tal proposito, dovendo predisporre tali corsi, Confagricoltura Bologna invita i propri Associati interessati a prendere contatto entro il **31/10/2019** con Stefano Casini, tramite email s.casini@confagricolturabologna.it – telefono 051783924 – oppure rivolgendosi al proprio Ufficio Zona di riferimento.

Gli Uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.

(S. Casini)

2) Avviso agli Associati – Precisazione sul nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Bologna.

Ricordiamo agli Associati che **dall'anno 2019** Confagricoltura Bologna ha modificato il sistema di comunicazione delle richieste di pagamento per le quote associative ed i servizi svolti.

Dopo un primo esperimento di invii di comunicazioni (mail o cartecce per chi non dispone di e-mail) riepilogative mensili, si è passati ad un invio bimestrale contenente l'estratto conto delle cifre non ancora saldate.

L'estratto conto (che non è un sollecito ma un promemoria di pagamento) può contenere sia competenze richieste per la prima volta che competenze già richieste con gli invii precedenti ma non ancora saldate.

La Giunta Esecutiva di Confagricoltura Bologna ha precisato che il termine del pagamento delle prestazioni è determinato in 30 giorni dalla richiesta.

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico, o direttamente, presso i nostri uffici.

Invitiamo tutti i soci, che non avessero ancora fornito al proprio ufficio di zona competente l'indirizzo e-mail, di provvedere quanto prima, per una migliore efficienza delle comunicazioni.

(A. Flora)

 **Confagricoltura
Bologna**



3) Bando finanziamento Agrifidi per danni da cimice asiatica.

Informiamo tutti gli Associati che la Regione Emilia Romagna ha stanziato, reperendo fondi da risparmi ottenuti su altri impegni, Euro 250.000,00 per finanziare un nuovo "Bando De Minimis" dal carattere straordinario e destinato solo ed esclusivamente a produttori orto-frutticoli che hanno subito danni alle produzioni derivanti dagli attacchi della "cimice asiatica", per poter accedere al predetto bando non bisogna dimostrare di avere subito il danno, perché la cimice asiatica è diffusa in modo generale su tutto il territorio regionale, basta avere almeno 2 ha di superficie coltivati a frutteto o orticole.

I prestiti di conduzione a breve termine che beneficeranno dell'agevolazione regionale per l'aiuto "De Minimis" sotto forma di concorso interessi possono avere una durata massima di 12 mesi e prevedono un contributo per l'abbattimento del tasso di interesse dell'1,50%.

La Regione ha previsto però dei tempi di raccolta delle domande molto stretti, dal momento che il Bando, prevede come data di scadenza di presentazione delle domande il 21 ottobre 2019.

Premesso che un'azienda, per potere accedere al contributo, deve avere almeno 2 ettari di frutteto o di colture orticole in produzione (desumibili dal Piano Colturale 2019), viene data priorità alle aziende con 2 ettari coltivati a frutteto nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena e Ravenna, come seconda priorità le aziende con 2 ettari coltivati a frutteto nelle altre province e da ultimo le aziende con 2 ettari di coltivazioni orticole. Sono state eliminate la soglia minima e massima dell'importo (nei precedenti bandi erano di 6 mila Euro e di 150 mila Euro) e le aziende devono essere in Regola con il DURC.

Cosa importante da sottolineare è che questo è un Bando Straordinario e quindi non fa cumulo con eventuali importi già richiesti nel precedente Bando De Minimis conclusosi il 30 aprile 2019; trattandosi però di aiuti concessi in Regime De Minimis bisogna controllare sul registro aiuti SIAN che non sia stata superata la soglia dell'aiuto massimo concedibile per azienda, fissato in 20 mila Euro riferito all'anno di competenza ed al biennio precedente.

Come da prassi le domande andranno consegnate in duplice copia presso gli uffici di Agrifidi Uno per la protocollazione, una copia della domanda andrà consegnata alla Banca di riferimento per l'espletamento dell'adeguata verifica per l'anticiclaggio.

Per approfondimenti e assistenza siete inviatati a contattare gli Uffici Zona di riferimento.

(A. Giovanninetti)

4) I.N.P.S.: Società di capitali – il dipendente può rivestire cariche sociali nella società datrice – messaggio I.N.P.S. del 17/09/2019.

Con recente comunicazione (messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019), l'I.N.P.S. ha illustrato, modificando in parte gli orientamenti precedenti (circolare n. 179 dell'8/08/1989, messaggio n. 12.441



dell'80/06/2011), la situazione interpretativa attuale in merito alla compatibilità della titolarità di cariche sociali nell'ambito di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ormai definito criteri univoci, in base ai quali l'incarico per lo svolgimento di un'attività, come quella dell'amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, con duplicazione di posizioni giuridiche in capo alla stessa persona fisica (sent. n. 18476/2014 e n. 24972/2013).

In sostanza, la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive dell'organo collegiale (Cass. n. 11978/2004, n. 1793/1996 e n. 18414/2013). Tale affermazione è compatibile anche con il conferimento del potere di rappresentanza al presidente.

Diversa la situazione nella quale l'amministratore unico della società sia detentore del potere di esprimere da solo la volontà dell'ente, venendo meno anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina; in assenza di una relazione intersoggettiva, e cioè di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni, la giurisprudenza ha stabilito un principio di incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima (Cass. civ. n. 24188/2006).

La nota I.N.P.S. precisa che nei casi in cui l'amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione è esclusa la possibilità di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato con la società.

La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, inoltre, da escludere con riferimento all'unico socio, poiché non vi sarà naturalmente la soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.

Ciò anche quando il socio abbia "di fatto" assunto effettivamente la esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare "sovrano" della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21759/2004), essendo esclusa la possibilità di ricollegare ad una volontà "sociale" distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Dal punto di vista pratico, per la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, caso per caso, andrà accertata la sussistenza di specifiche condizioni; la nota I.N.P.S. riassume come segue:

- che il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale espliciti un potere esterno;
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;
- il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

(M. Mazzanti)

5) Lavoro agricolo: torna l'imponibile di manodopera.

Con una sorprendente pronunzia la Corte Costituzionale (sentenza n. 121/2019 del 17 maggio 2019) ha stabilito, avuto riguardo al quesito sollevato dalla Corte di Appello di Roma, relativamente alla legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, che l'accertamento dei contributi previdenziali agricoli – CAU - fondato sulla stima tecnica del fabbisogno presuntivo di manodopera dell'azienda non pregiudica la tutela previdenziale dei lavoratori e non viola, pertanto, i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Non è ozioso ricordare il portato normativo della norma dichiarata conforme alla costituzione; questo il distillato del testo dell'art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 375 del 1993, con il quale si attribuisce agli ispettori del lavoro ed agli organi di vigilanza ispettiva di procedere qualora ne ricorrano i presupposti e nell'ambito di un accertamento ispettivo ad una *"stima tecnica a mezzo visita ispettiva"* e ciò al fine di determinare *"il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali"*.

In buona sostanza, viene confermato il meccanismo di accertamento ai fini C.A.U., peraltro sempre contestato dalle aziende e dalle loro organizzazioni sindacali, basato su parametri astratti ed iniqui quando non arbitrari.

Il meccanismo è indubbiamente perverso poiché da un lato consente all'I.N.P.S. di stabilire un fabbisogno lavorativo, di liquidare la contribuzione a carico della ditta, di diffidare l'agricoltore all'adempimento e ciò sulla base di un accertamento che è palesemente induttivo, redatto dagli ispettori (quindi di parte) col rischio di ritornare alle tanto vituperate tabelle ettaro colturali degli anni '70; dall'altro la meccanica odierna ipotizza l'inversione (diabolica) dell'onere della prova, che è posto in capo all'azienda che per difendersi adeguatamente dovrà assoldare, in carenza di basi scientifiche tecnico colturali univoche, schiere di consulenti, agronomi e avvocati.

Si noti che tale procedura è unica e si applica solo al settore agricolo.

La procedura induttiva, come è noto, scatta quando:

- il datore di lavoro non abbia fornito all'I.N.P.S. "adeguata motivazione" circa lo scostamento di fabbisogno occupazionale rispetto alle colture verificato dall'I.N.P.S. ed ai relativi DMAG trimestrali,
- quando nell'ambito ispettivo l'I.N.P.S. non abbia individuato i "lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione".

La Corte di Appello di Roma con una prima eccezione aveva osservato come la stima tecnica ed il successivo accertato fabbisogno presuntivo avrebbe comportato la imposizione di *"pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parità o pesi uguali a soggetti che non sono in ugual condizioni"*. Con un secondo motivo la stessa Corte rilevava come con tale meccanismo di accertamento venisse alterato il normale assetto previdenziale poiché l'accertamento, avulso dalla individuazione nominativa dei lavoratori impiegati e delle giornate di occupazione ad essi riferibili, avrebbe trasformato la contribuzione previdenziale in imposizione para-tributaria o quantomeno come una sanzione amministrativa.

La sentenza della Corte Costituzionale ha valutato come infondati entrambi i motivi sollevati dalla Corte di Appello di Roma.

In particolare, in ordine all'accertamento induttivo la Corte ha sancito come l'accertamento induttivo sia in concreto relativo al *"fabbisogno di giornate lavorative di ciascuna singola specifica azienda agricola, considerata nella sua peculiare struttura e nell'organizzazione che la caratterizza"*, negandosi su queste analitiche specifiche basi il rischio che si determinino disparità di trattamento.

In ordine all'assenza di individuazione dei lavoratori la Corte afferma che ciò non genera astratta imponibilità fiscale, restando comunque le somme definite in sede di accertamento nell'alveo della contribuzione protezionistica e della tutela previdenziale del lavoro, ancorché indistinta.

Un enorme passo indietro; la procedura induttiva era infatti caduta in desuetudine, per l'alto contenzioso che aveva generato negli anni; siamo tornati, con questa sentenza, di fatto alla legittimazione dell'imponibile di manodopera (già dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 de 16 – 30 dicembre 1958), previsto in origine dal Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 o, nella migliore delle ipotesi, alla riesumazione delle vecchie tabelle ettaro coltura .

Non dobbiamo però stupirci: molti, negli ultimi anni, sono gli esempi giurisprudenziali puntivi delle ragioni dell'impresa e dell'art. 41 della Costituzione; resuscitare l'imponibile di manodopera del dopoguerra ne è solo l'ultimo e più eclatante esempio.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna